



SBANDIERATORI E MUSICISTI CITTÀ DI LUCCA

CONTRADA SANT'ANNA IN PIAGGIA

Associazione di Promozione Sociale – Via Buonamici, 367 – 55100 – Lucca

C.F. 92036710462 E-Mail: sbandiatorisannalu@excite.it

Sito Internet: www.sbandiatorisantannalucca.it

STATUTO

(Aggiornato al 27 gennaio 2012)

INDICE

– TITOLO I –

Norme fondamentali

Capo I – Costituzione, natura e scopi

- Art. 1 – Denominazione, costituzione e sede
- Art. 2 – Natura giuridica
- Art. 3 – Definizione e Durata
- Art. 4 – Scopi e finalità
- Art. 5 – Perseguimento degli scopi

– TITOLO II –

Soci

Capo I – Disposizioni generali

- Art. 6 – Classificazione dei soci
- Art. 7 – Modalità d'iscrizione
- Art. 8 – Attrezzature in dotazione ai Soci

Capo II – Rapporti tra il Gruppo Storico ed i Soci

- Art. 9 – Doveri dei Soci
- Art. 10 – Provvedimenti disciplinari
- Art. 11 – Diritti dei Soci
- Art. 12 – Cause di cessazione del rapporto associativo

– TITOLO III –

Organi sociali

Capo I – Classificazione, composizione e compiti degli organi

- Art. 13 – Classificazione
- Art. 14 – Composizione dell'Assemblea
- Art. 15 – Convocazione e validità delle riunioni e delle delibere dell'Assemblea
- Art. 16 – Attribuzioni dell'Assemblea
- Art. 17 – Consiglio Direttivo
- Art. 18 – Composizione del Consiglio Direttivo
- Art. 19 – Attribuzioni/competenze del Consiglio Direttivo
- Art. 20 – Presidente
- Art. 21 – Il Collegio dei Proviviri

– TITOLO IV –

Risorse economiche

Capo I – Bilancio e risorse economiche

Art. 22 – Bilancio

Art. 23 – Risorse economiche

– TITOLO V –

Disposizioni finali

Capo I – Modifica dello Statuto e scioglimento del Gruppo Storico

Art. 24 – Modalità di modifica dello Statuto

Art. 25 – Proposte di modifica dello Statuto

Art. 26 – Scioglimento del Gruppo Storico

Capo II – Disposizioni generali

Art. 27 – Regolamenti complementari

Art. 28 – Rinvio

STATUTO

– TITOLO I –

Norme fondamentali

Capo I – Costituzione, natura e scopi

Art. 1 – Denominazione, costituzione e sede

Il “Sbandieratori e Musicisti Città di Lucca – Contrada S. Anna in Piaggia” (d’ora in avanti indicato semplicemente come “Gruppo Storico”) trae la propria origine dal “Gruppo Donatori di Sangue *Fratres* di S. Anna”, la cui Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ne ha approvato la costituzione ed il finanziamento per l’inizio della sua attività.

Il Gruppo Storico intrattiene rapporti di collaborazione con il Gruppo *Fratres* nella realizzazione di attività comuni improntate alla carità cristiana e alla solidarietà umana.

Il Gruppo Storico ha sede a Lucca, via Buonamici n° 367 – S. Anna. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – Natura giuridica

Il Gruppo Storico è costituito ai sensi dell’art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36ss del Codice Civile, dei cann. 298ss e 321ss del Codice di Diritto Canonico e delle leggi statali e regionali in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 3 – Definizione e Durata

Il Gruppo Storico è un'Associazione di Promozione Sociale, che si propone come mezzo educativo teso ad avviare i giovani ad una vita attiva nel sociale dove il gioco, il confronto e la formazione personale di ogni membro permeati da principi cristiani

Il Gruppo Storico ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apartitico ed ha strutture ed organizzazione democratiche. Le cariche associative sono gratuite.

Art. 4 – Scopi e finalità

Il Gruppo Storico ha il fine di:

1. sensibilizzare i giovani delle Comunità locali alla promozione sociale, alla solidarietà, alla donazione del sangue e degli organi;
2. aiutare i Soci ad organizzarsi nella vita di gruppo, renderli responsabili per una futura vita sociale, ed a crescere culturalmente e spiritualmente secondo la tradizione umana e cristiana del popolo italiano;
3. indirizzare i Soci al rispetto della persona e delle regole di una comunità sociale;
4. interessare i Soci a discipline, anche agonistiche, che traggono origine dalle tradizioni e dalle vicende storiche della comunità locale.

Art. 5 – Perseguimento degli scopi

Nel perseguimento di tali scopi, sarà compito del Gruppo Storico:

1. collaborare con le scuole del quartiere, la locale parrocchia e le autorità locali alla realizzazione di attività comuni;
2. promuovere manifestazioni di carattere storico, folcloristico e sociale, effettuare giochi di bandiera accompagnati da musicisti, e partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri organismi associativi. Le varie attività che rivestono carattere agonistico saranno eseguite nel rispetto e nell'osservanza delle normative degli organismi cui il Gruppo Storico è associato;
3. contribuire allo sviluppo della coscienza civica e cristiana dei soci mediante lo svolgimento di attività di formazione.

– TITOLO II – Soci

Capo I – Disposizioni generali

Art. 6 – Classificazione dei soci

Tutti i soci partecipano alla vita del Gruppo Storico secondo le proprie possibilità contribuendo alle iniziative che sono alla base istituzionale del Gruppo Storico.

I Soci si suddividono in quattro categorie:

1. **Soci ordinari:** sono coloro che si impegnano a mantenere viva l'attività del Gruppo Storico, in qualità di figuranti, musicisti e sbandieratori. Hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali nelle forme e nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge;
2. **Soci collaboratori:** sono soci maggiorenni che svolgono attività organizzative nel Gruppo Storico. Possono partecipare all'Assemblea, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali nelle forme e nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge;

3. **Soci sostenitori:** sono coloro che con le loro opere, donazioni, elargizioni ed altre forme di contribuzione, contribuiscono al mantenimento e al prestigio del Gruppo Storico. Hanno diritto di voto in assemblea, ma non possono essere eletti alle cariche sociali;
4. **Soci onorari:** sono coloro che hanno altamente contribuito al prestigio del Gruppo Storico. Possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto, né attivo, né passivo.

Art. 7 – Modalità d'iscrizione

L'ammissione del Socio al Gruppo Storico, avviene dietro domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale entro il termine di 8 giorni la accetta o la respinge. La mancata pronunziatura del Consiglio Direttivo nei termini sopraccitati equivale all'accettazione della domanda.

L'aspirante socio, la cui domanda sia stata respinta, può presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda, ricorso al Collegio dei Probiviri la cui decisione è definitiva.

I Soci, all'atto dell'iscrizione o entro 60 giorni, sono tenuti a pagare la quota sociale determinata dall'Assemblea. I Soci ordinari ed i Soci Collaboratori sono inoltre tenuti al pagamento della quota assicurativa.

Art. 8 – Attrezzature in dotazione ai Soci

Ai Soci, il Gruppo Storico fornirà gli abiti e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività assegnategli.

Il Socio è responsabile delle attrezzature fornitegli ed è tenuto a curarne la manutenzione; in caso di deterioramento o perdita il Socio è tenuto al pagamento di un ammenda a titolo di rimborso per il danno arrecato.

In caso di cessazione del rapporto associativo il Socio è tenuto a restituire le attrezzature in suo possesso ad eccezione di oggetti di uso personale o di comprovata proprietà dello stesso.

Capo II – Rapporti tra il Gruppo Storico ed i Soci

Art. 9 – Doveri dei Soci

Tutti i soci sono tenuti a:

1. osservare e rispettare lo Statuto, i Regolamenti Interni e le disposizioni emanate dagli organi del Gruppo Storico;
2. collaborare alle iniziative del Gruppo Storico, partecipare alle riunioni e rispettare gli organi associativi;
3. osservare i principi fondamentali di una convivenza civile quali: il rispetto verso i compagni, verso i responsabili, verso i compiti e le regole di gara, nei confronti degli avversari e verso le strutture dove si svolgono le attività;
4. avere rispetto e cura delle attrezzature e dei materiali di proprietà o in dotazione al Gruppo Storico.

Art. 10 – Provvedimenti disciplinari

I soci sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:

1. ammonizione;
2. sospensione a tempo determinato;
3. espulsione.

La competenza per l'erogazione dei provvedimenti è del Consiglio Direttivo che deve comunicarli per scritto all'interessato, il quale può opporre ricorso innanzi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni da tale comunicazione. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.

Art. 11 – Diritti dei Soci

I Soci, su cui non gravano provvedimenti disciplinari, hanno diritto:

1. a nominare i componenti degli organi sociali nei tempi e nei modi stabiliti dal presente Statuto;
2. a ricoprire le cariche sociali secondo le modalità previste dal presente Statuto e dall'Ordinamento Giuridico della Repubblica Italiana;
3. ad essere messi in grado di svolgere pienamente e serenamente al loro attività all'interno del Gruppo Storico;
4. a riunirsi in assemblea quando se ne ravvisi la necessità e secondo i tempi e i modi stabiliti al presente Statuto.

Art. 12 – Cause di cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo cessa:

1. per **dimissioni**, qualora il socio presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto
2. per **decadenza**, ove venga a mancare il versamento della quota associativa e/o assicurativa nel termine fissato e si persista in tal omissione per un periodo di 30 giorni dalla richiesta per lettera raccomandata.
3. per **espulsione**, deliberata dal Consiglio Direttivo, nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza al Gruppo Storico.

– TITOLO III – Organi sociali

Capo I – Classificazione, composizione e compiti degli organi

Art. 13 – Classificazione

Sono organi del Gruppo Storico:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Probiviri.

Art. 14 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Segretario o, in mancanza anche di questi, dal componente del consiglio direttivo più anziano.

Partecipa all'Assemblea anche l'assistente spirituale con funzione consultiva e senza diritto di voto.

Art. 15 – Convocazione e validità delle riunioni e delle delibere dell'Assemblea

L'Assemblea, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualevolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o almeno un quinto dei soci ne ravvisino la necessità.

L'Assemblea è convocata tramite avviso scritto, da recapitarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipino, di persona o per delega, tutti i soci.

Ad ogni socio avente diritto corrisponde un solo voto. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni iscritto potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta ad altro iscritto al Gruppo Storico avente titolo; quest'ultimo, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei voti espressi dai presenti in tutti i casi in cui non sia disposto diversamente dal presente Statuto.

Art. 16 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha compiti di indirizzo per la vita del Gruppo Storico ed in particolare:

1. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
2. decide sulla destinazione degli eventuali utili nel rispetto delle disposizioni statutarie e della forma giuridica del Gruppo Storico;
3. determina l'ammontare della quota sociale;
4. delibera gli eventuali regolamenti interni riguardanti il funzionamento degli organi del Gruppo Storico;
5. delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento del Gruppo Storico.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

Il Gruppo Storico è retto da un Consiglio Direttivo che viene eletto dall'Assemblea e resta in carica due anni. Tutti i componenti sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo. Nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio Direttivo può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica o provvede a nominare un nuovo consigliere.

I componenti degli organi del Gruppo Storico che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, a seguito delle elezioni, il Consiglio Direttivo risulti incompleto, lo stesso, valutata l'opportunità, può decidere di procedere a nominare i consiglieri mancanti secondo le modalità per la sostituzione dei consiglieri decaduti. La nomina di nuovi consiglieri è obbligatoria, pena la decadenza del Consiglio Direttivo, nel caso in cui dalle elezioni risultino eletti meno di nove consiglieri.

Gli eletti nel Consiglio Direttivo devono tener presente che il loro compito è quello di impegnarsi per il bene del gruppo, rendendosi disponibile per quegli impegni che il Gruppo Storico richiede.

Per candidarsi bisogna essere iscritti come Soci ordinari o Soci collaboratori ed avere collaborato attivamente col Gruppo Storico da almeno un anno. Ogni socio può candidarsi ad una sola carica.

Art. 18 – Composizione del Consiglio Direttivo

Fanno parte del Consiglio Direttivo:

1. sei consiglieri ordinari con età minima di 25 anni e tesserati come Soci ordinari o Soci collaboratori;
2. cinque rappresentanti dei Soci Ordinari con età minima di 18 anni.

Nella prima seduta, presieduta dal consigliere più anziano, il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere le competenze dei quali sono stabilite da appositi regolamenti interni.

La carica di Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di tre mandati consecutivi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo anche l'assistente spirituale, senza diritto di voto, quando all'ordine del giorno vi sono argomenti legati alle sue competenze.

Art. 19 – Attribuzioni/competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) organizza i lavori del Gruppo Storico;
- b) redige ed emana i regolamenti necessari al buon funzionamento del Gruppo Storico ad eccezioni di quelli per i quali è necessaria una delibera assembleare;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- d) predispone il calendario per le varie attività;
- e) accetta ed esclude i Soci;
- f) predispone le entrate e le uscite ordinarie;
- g) predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
- h) collabora con il Consiglio Direttivo del Gruppo Fratres;
- i) nomina l'assistente spirituale;
- j) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi del Gruppo Storico.

Art. 20 – Presidente

Il Presidente:

1. rappresenta il Gruppo Storico e ne ha la rappresentanza legale;
2. convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo e ne coordina le attività;
3. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare;
4. presenta annualmente all'Assemblea dei Soci una relazione sulla gestione del Gruppo Storico.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza anche di questi, al membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Art. 21 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 Soci con età minima di 35 anni eletti dall'Assemblea dei Soci. Resta in carica due anni e decade a conclusione dell'iter elettorale. Per la sostituzione dei membri decaduti si applicano le norme previste per il Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri rappresenta l'organo di controllo del Gruppo Storico quindi i suoi componenti sono chiamati a vigilare sul corretto funzionamento del Gruppo Storico ed in particolare:

1. sull'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni del Gruppo Storico;
2. sull'ammissione degli aspiranti Soci respinti dal Consiglio Direttivo;
3. sui ricorsi ai provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo;
4. sulle controversie tra i Soci aventi rilevanza nei rapporti associativi;
5. su eventuali conflitti tra gli organi del Gruppo Storico;

Le varie modalità sono contenute nel Regolamento Interno.

– TITOLO IV – Risorse economiche

Capo I – Bilancio e risorse economiche

Art. 22 – Bilancio

Il bilancio è redatto annualmente dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro e non oltre il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea contestualmente all'approvazione del bilancio decide sulla destinazione degli eventuali utili che in nessun caso potranno essere distribuiti tra i soci, ma dovranno essere reinvestiti secondo i fini statuari del Gruppo Storico.

È vietata, inoltre, la distribuzione di altri proventi nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Gruppo Storico, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 23 – Risorse economiche

Il Gruppo Storico trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. le quote sociali versate dai soci e da ogni altro tipo di contributi degli stessi;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. entrate patrimoniali;
6. entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
7. beni mobili ed immobili pervenuti al Gruppo Storico a qualsiasi titolo.

– TITOLO V –
Disposizioni finali

Capo I – Modifica dello Statuto e scioglimento del Gruppo Storico

Art. 24 – Modalità di modifica dello Statuto

La competenza per la modifica dello Statuto è dell’Assemblea straordinaria che è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le delibere avvengono a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 25 – Proposte di modifica dello Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate da:

1. il Consiglio Direttivo;
2. almeno un quinto dei Soci.

Ogni proposta dovrà essere inoltrata al Consiglio Direttivo che dovrà portarla a conoscenza di tutti i Soci prima della convocazione dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di convocare l’Assemblea dei Soci in ogni caso in cui emergano proposte di modifica dello Statuto.

Art. 26 – Scioglimento del Gruppo Storico

Lo scioglimento del Gruppo Storico è deliberato dall’Assemblea dei Soci, validamente costituita in ogni convocazione solo e soltanto con la presenza dei tre quarti dei Soci aventi diritto di voto, a maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

L’Assemblea contestualmente allo scioglimento del Gruppo Storico nomina i liquidatori e delibera sulla devoluzione del patrimonio che in ogni caso dovrà essere destinato ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o comunque per fini di utilità sociale.

Capo II – Disposizioni generali

Art. 27 – Regolamenti complementari

Appositi regolamenti, emanati in conformità al presente Statuto, definiscono quanto necessario al buon funzionamento del Gruppo Storico.

Il Regolamento Interno può prevedere l’istituzione di ulteriori organi ritenuti necessari per il corretto funzionamento del Gruppo Storico.

Art. 28 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi nazionali e regionali, in particolare a quelle in materia di associazioni di promozione sociale (L. 383/2000 e LRT. 42/2002).